



R.G. n. 5/2022 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Paolo Feo

letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

vista la proposta di piano del consumatore depositata da [REDACTED] ed [REDACTED] e le successive integrazioni;

vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 e successive note integrative depositate dai Professionisti nominati quali Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.);

constatata la sussistenza dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

vista la rimodulazione del piano proposta dagli istanti in data 23 Maggio 2022, a seguito della precisazione dei crediti formulata dall'Agenzia delle Entrate;

rilevato che, all'esito dell'udienza del 30 Giugno 2022, l'O.C.C. dava atto del mancato deposito di contestazioni da parte dei creditori nei termini previsti, anche a seguito della comunicazione agli stessi della rimodulazione del piano;

letti gli atti e la documentazione allegata;

OSSERVA

Il piano del consumatore, come proposto dagli istanti coniugi [REDACTED] ed [REDACTED] [REDACTED] prevede, in sintesi:

per i crediti privilegiati (Che Banca! Spa, Regione Campania, Comune di Napoli e Agenzia delle Entrate Riscossione) la soddisfazione in misura pari al 100% del debito (il pagamento del debito nei confronti del creditore ipotecario verrà effettuato negli stessi tempi di cui al piano di ammortamento del mutuo), oltre interessi al tasso dell'1,25%, dalla prima rata prevista – dopo il pagamento dei crediti prededucibili - in favore di tutti i privilegiati ed a ristoro della dilazione, eccezion fatta per il creditore ipotecario già beneficiario degli interessi di cui al mutuo;

per i creditori chirografari (Spefin spa e Ifis NPL Servicing spa) la soddisfazione in misura del 5% del debito.

Il pagamento degli importi offerti ai creditori verrà eseguito con 85 rate da euro 459,00, con decorrenza iniziale successiva al primo anno dall'omologa (nel primo anno, come detto, verranno pagate le spese di procedura (compensi dell'Organismo di gestione della crisi e del legale) con 12 rate da euro 497,51.

Tutto ciò premesso, il piano in esame, attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, può essere omologato così come rimodulato il 23 Maggio 2022 e nei termini sopra illustrati (facendo richiamo, per tutto quanto, non riportato, alle previsioni del piano e delle successive integrazioni e rimodulazioni), considerato che gli istanti rivestono la qualifica di consumatore e che può ritenersi che stessi non abbiano assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere e che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori

P.Q.M.

Omologa il piano del consumatore proposto da [REDACTED] ed [REDACTED] nei termini sopra descritti e più analiticamente riportati nella proposta sottoscritta dai ricorrenti, così come integrata e rimodulata nel corso del procedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, dispone che il presente provvedimento, comunicato alle parti, venga altresì pubblicato a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito del Tribunale di Napoli. La pubblicazione permarrà sino a completa esecuzione del piano. I Professionisti svolgenti funzioni di Occ individueranno, di intesa con il ricorrente, eventuali informazioni non aventi carattere strumentale alla fattispecie ed al provvedimento emesso ed alla conoscenza dello stesso da parte dei terzi e potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza dei soggetti estranei, provvedendo quindi all'oscuramento di tali dati nei termini di cui all'art. 96 del d.lgs. 196/2003.

Napoli, 5 Luglio 2022

Il Giudice Delegato

Dott. Francesco Paolo Feo